



07 MAG. 2008

Prot 4561/QdV/H/DI/B

*Al Ministro dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l' articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l' articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell' interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l' avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l' articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l' intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

VISTA la nota sottoscritta anche da Polimeri Europa SpA, consegnata a mano in data 22 dicembre 2005 ed acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26344/QdV/DI del 23 dicembre 2005, con la quale è stato trasmesso, tra gli altri elaborati progettuali, il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza del sito Syndial SpA – Area Polimeri Europa SpA";

VISTE le note tecniche di integrazione al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza del sito Syndial SpA – Area Polimeri Europa SpA", trasmesse da Syndial SpA con le note del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06, rispettivamente acquisite dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26739/QdV/DI del 29 dicembre 2005, n. 26738/QdV/DI del 29 dicembre 2005, n. 0278/QdV/DI del 5 gennaio 2006, n. 371/QdV/DI del 9 gennaio 2006;

A

VISTA la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 gennaio 2006, con protocollo n. 0069, indirizzata ad APAT, ISS ed ARPAV, contenente una richiesta di pareri istruttori in merito ai progetti definitivi di bonifica da esaminare nella Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota di APAT del 5 gennaio 2006, con protocollo n. 0461, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 367/QdV/DI in data 5 gennaio 2006, contenente un parere istruttorio di APAT, ISS ed ARPAV sul "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Polimeri Europa SpA";

VISTA la nota di APAT del 9 gennaio 2006, con protocollo n. 542, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 508/QdV/DI in data 10 gennaio 2006, contenente una nota tecnica relativa al fattore di aderenza per contatto dermico con il suolo utilizzato nell'applicazione dell'analisi di rischio relativamente al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Polimeri Europa SpA";

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006 che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza del sito Syndial SpA – Area Polimeri Europa SpA", trasmesso con la nota sottoscritta anche da Polimeri Europa SpA, consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, ed integrato dalle note di Syndial SpA del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC-03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC-04/06;

VISTA la nota di Polimeri Europa SpA dell'11 aprile 2006 con protocollo n. DIR 84/06 – MR/LL, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 7778/QdV/DI in data 14 aprile 2006, con la quale si trasmette il documento "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area Polimeri Europa SpA";

CONSIDERATO che in data 13 aprile 2006 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, con la partecipazione di rappresentanti di Polimeri Europa SpA, nel corso della quale i componenti della Segreteria Tecnica hanno evidenziato come il documento "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area Polimeri Europa SpA" non adempisse a quanto prescritto nella Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota di APAT del 5 maggio 2006 con protocollo n. 13690, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 9138/QdV/DI in data 8 maggio 2006, contenente un parere sul documento

“Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area Polimeri Europa SpA”;

CONSIDERATO che in data 27 e 28 aprile 2006 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 nel corso della quale sono state formulate delle prescrizioni relativamente al “Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area Polimeri Europa SpA”;

VISTA la nota del 5 ottobre 2006, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 20645/QdV/DI in data 19 ottobre 2006, con la quale la Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 trasmette alla Direzione Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il verbale della riunione del 27 e 28 aprile 2006;

VISTA la nota di ARPAV del 5 dicembre 2006 con protocollo n. 156801/06/SRIB, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 25047/QdV/DI dell’11 dicembre 2006, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione complessiva delle attività di caratterizzazione svolte da Polimeri Europa SpA nell’area “Nuovo Petrolchimico”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 3287/QdV/DI/B del 26 gennaio 2007 recante il provvedimento finale di adozione, *ex* articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall’articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTA la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 giugno 2007, con protocollo n. 15458/QdV/DI che ribadisce il mancato recepimento da parte di Polimeri Europa SpA di una serie di prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 in ordine al “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza del sito Syndial SpA – Area Polimeri Europa SpA”;

VISTA la nota di Polimeri Europa SpA del 19 luglio 2007, con protocollo n. DIR 134/07 MR/GT, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 21051/QdV/DI del 9 agosto 2007, con la quale si trasmettono integrazioni al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza del sito Syndial SpA – Area Polimeri Europa SpA", fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle prescrizioni indicate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota di Polimeri Europa SpA del 30 settembre 2007, con protocollo n. DIR 184/07 MR/GT, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 26629/QdV/DI del 15 ottobre 2007, con la quale si trasmette ulteriore documentazione relativamente al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza del sito Syndial SpA – Area Polimeri Europa SpA";

CONSIDERATO che in data 19 ottobre 2007 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel corso della quale, esaminate le note di Polimeri Europa SpA contenenti le risposte alle richieste relative al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza del sito Syndial SpA – Area Polimeri Europa SpA", preso atto dell'adesione di Polimeri Europa SpA ad alcune delle prescrizioni in precedenza fissate dalla Conferenza di Servizi del 31 gennaio 2006, dalla stessa Segreteria, dall'APAT, dall'ARPAV e dall'ISS, sono state ribadite esclusivamente le seguenti prescrizioni:

A) In merito alle planimetrie ed alle indicazioni catastali delle aree di non intervento:

1. l'effettiva esistenza dei vincoli ostativi agli interventi nelle aree "di non intervento" segnalate da Polimeri Europa SpA dovrà essere verificata da ARPAV con le seguenti modalità:
 - a. verifica della documentazione cartacea prodotta dal proponente;
 - b. esecuzione di ispezioni, a campione, mirate alla identificazione degli elementi di impedimento visibili indicati nella documentazione cartacea ed alla verifica della effettiva sussistenza delle condizioni ostative dichiarate dal proponente;
 - c. invio di una relazione sintetica illustrativa delle attività condotte al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Veneto, all'APAT, all'ISS, al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia e, per conoscenza, al proponente stesso, per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza;
2. l'indicazione delle aree "di non intervento" verificate da ARPAV dovrà essere riportata nel certificato di destinazione urbanistica;

3. le aree “di non intervento” andranno catastalmente individuate previo frazionamento e sulle particelle catastali dovranno essere indicati i vincoli e le limitazioni d’uso imposte a seguito delle risultanze dell’analisi di rischio;
4. l’annotazione sul certificato di destinazione urbanistica e le limitazioni d’uso andranno anche effettuate per le aree su cui esistono interventi limitati (scortico superficiale o altre misure di messa in sicurezza). Tali aree saranno svincolabili previa certificazione degli interventi con individuazione catastale, previo frazionamento ed annotazione sul certificato di destinazione urbanistica dei vincoli relativi al mantenimento dello stato dei luoghi e delle relative misure di sicurezza;
5. le aree di pertinenza della bonifica saranno svincolabili solo a bonifica avvenuta nelle aree confinanti o al loro interno e a seguito della relativa certificazione delle stesse;
6. un’eventuale richiesta di riutilizzo delle aree conformi resta comunque subordinata all’individuazione catastale delle relative superfici, previo frazionamento ove necessario;
7. si prende atto che nella nota trasmessa da Polimeri Europa SpA in data 19 luglio 2007, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 21051/QDV/DI del 9 agosto 2007, Polimeri Europa SpA si è impegnata, ove con la tecnologia di progetto non fosse possibile raggiungere il valore obiettivo di cui all’allegato F al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 31 gennaio 2006, a raggiungere gli obiettivi di bonifica ricorrendo ad altre tecnologie utilizzate nelle aree interne alla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale, nel rispetto dei costi complessivi previsti. Si prende atto altresì che il monitoraggio *post operam* verrà proseguito per un tempo sufficiente ad escludere la possibilità di fenomeni di *rebound*, secondo modalità da concordarsi con le autorità competenti al controllo;

B) In merito all’analisi di rischio:

8. alle aree nelle quali l’applicazione dell’analisi di rischio ha evidenziato livelli di rischio significativi per i percorsi diretti (ingestione e contatto dermico), dovranno essere imposte idonee limitazioni d’uso fino al completamento degli interventi di bonifica al termine dei quali, utilizzando le concentrazioni residue, dovrà essere condotta una nuova analisi di rischio sito-specifica, sulla base della procedura riportata nel documento “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”, elaborato dal gruppo di lavoro APAT-ARPA-ISS-ISPEL e disponibile sul sito web dell’APAT (www.apat.it), allo scopo di valutare la necessità di interventi aggiuntivi. Delle risultanze della nuova analisi di rischio eseguita e delle eventuali ulteriori limitazioni d’uso adottate, dovrà rimanere traccia negli strumenti urbanistici;

9. nelle aree nelle quali l'applicazione dell'analisi di rischio ha evidenziato livelli di rischio significativi per il percorso "inalazione indoor", dovranno essere condotti, anche nel corso delle attività di bonifica, di concerto con gli Enti di Controllo competenti in materia di esposizione professionale, monitoraggi periodici delle concentrazioni in aria delle sostanze per le quali è stato superato il livello di rischio tollerabile, prevedendo, eventualmente, anche campagne di *soil gas survey* al di sotto degli edifici. Qualora le misure effettuate mostrino il superamento dei limiti di riferimento imposti dalla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, dovranno essere immediatamente adottati interventi per la mitigazione del rischio e/o limitazioni d'uso. I monitoraggi dovranno essere comunque effettuati fino al permanere nelle matrici ambientali di concentrazioni in corrispondenza dei quali l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, effettuata sulla base della procedura riportata nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", elaborato dal gruppo di lavoro APAT-ARPA-ISS-ISPEL e disponibile sul sito web dell'APAT (www.apat.it), evidenzia rischi significativi;
10. deve essere rispettato anche il valore di rischio cumulato per le sostanze non cancerogene (=1). Si evidenzia che è stato utilizzato per il mercurio un valore di costante di Henry diverso da quello riportato dalla banca dati ISS-ISPEL-APAT: essendo tale valore meno cautelativo di quello della banca dati, ISS-ISPEL-APAT, deve essere effettuato un monitoraggio periodico del mercurio durante le operazioni di bonifica. Detto monitoraggio deve essere condotto di concerto con gli Enti di controllo in materia di esposizione professionale;
11. la validità delle risultanze dell'analisi di rischio presentata da Polimeri Europa SpA, con riferimento alle "aree pavimentate", è strettamente connessa alla efficienza/efficacia delle pavimentazioni presenti in relazione alla interruzione dei percorsi diretti. Tali pavimentazioni quindi dovranno essere oggetto di costante manutenzione da parte dell'Azienda nonché di controlli periodici da parte di ARPAV per l'accertamento di eventuali fenomeni visibili di degrado (ad es: fessurazione). Qualora, a seguito di esigenze produttive o urbanistiche, le pavimentazioni vengano rimosse da Polimeri Europa SpA, dovrà essere condotta una nuova analisi di rischio che tenga conto dei percorsi di esposizione diretti. Si dovrà, inoltre, tenere traccia all'interno degli strumenti urbanistici in vigore delle risultanze dell'analisi di rischio effettuata nonché dell'ubicazione delle pavimentazioni presenti nell'area;

VISTA la nota di APAT dell'8 gennaio 2008, con protocollo n. 833, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 528/QdV/DI del 10 gennaio 2008, con la quale si trasmettono le

istruttorie relative all'ulteriore documentazione inviata da Polimeri Europa SpA con la nota del 30 settembre 2007 relativamente al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza del sito Syndial SpA – Area Polimeri Europa SpA";

VISTA la nota di Polimeri Europa SpA del 28 febbraio 2008, con protocollo n. DIR 34/08 MR/LL, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 6487/QdV/DI del 20 marzo 2008, contenente la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza del sito Syndial SpA – Area Polimeri Europa SpA";

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza del sito Syndial SpA – Area Polimeri Europa SpA", costituito dai documenti progettuali trasmessi con le note del 22 dicembre 2005 senza protocollo, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 03/06, del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06, dell'11 aprile 2006 con protocollo n. DIR 84/06 – MR/LL, del 19 luglio 2007 con protocollo n. DIR 134/07 MR/GT, del 30 settembre 2007 con protocollo n. 184/07 MR/GT, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - A) In merito alle planimetrie ed alle indicazioni catastali delle aree di non intervento:
 1. l'effettiva esistenza dei vincoli ostativi agli interventi nelle aree "di non intervento" segnalate da Polimeri Europa SpA dovrà essere verificata da ARPAV con le seguenti modalità:
 - a) verifica della documentazione cartacea prodotta dal proponente;
 - b) esecuzione di ispezioni, a campione, mirate alla identificazione degli elementi di impedimento visibili indicati nella documentazione cartacea ed alla verifica della effettiva sussistenza delle condizioni ostative dichiarate dal proponente;
 - c) invio di una relazione sintetica illustrativa delle attività condotte al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Veneto, all'APAT, all'ISS, al Comune di Venezia, alla

Provincia di Venezia e, per conoscenza, al proponente stesso, per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza;

2. l'indicazione delle aree "di non intervento" verificate da ARPAV dovrà essere riportata nel certificato di destinazione urbanistica;
3. le aree "di non intervento" andranno catastalmente individuate previo frazionamento e sulle particelle catastali dovranno essere indicati i vincoli e le limitazioni d'uso imposte a seguito delle risultanze dell'analisi di rischio;
4. annotazione sul certificato di destinazione urbanistica e le limitazioni d'uso andranno anche effettuate per le aree su cui esistono interventi limitati (scortico superficiale o altre misure di messa in sicurezza). Tali aree saranno svincolabili previa certificazione degli interventi con individuazione catastale, previo frazionamento ed annotazione sul certificato di destinazione urbanistica dei vincoli relativi al mantenimento dello stato dei luoghi e delle relative misure di sicurezza;
5. le aree di pertinenza della bonifica saranno svincolabili solo a bonifica avvenuta nelle aree confinanti o al loro interno e a seguito della relativa certificazione delle stesse;
6. un'eventuale richiesta di riutilizzo delle aree conformi resta comunque subordinata all'individuazione catastale delle relative superfici, previo frazionamento ove necessario;
7. si prende atto che nella nota trasmessa da Polimeri Europa SpA in data 19 luglio 2007, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 21051/QDV/DI del 9 agosto 2007, Polimeri Europa SpA si è impegnata, ove con la tecnologia di progetto non fosse possibile raggiungere il valore obiettivo di cui all'allegato F al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 31 gennaio 2006, a raggiungere gli obiettivi di bonifica ricorrendo ad altre tecnologie utilizzate nelle aree interne alla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale, nel rispetto dei costi complessivi previsti. Si prende atto altresì che il monitoraggio *post operam* verrà proseguito per un tempo sufficiente ad escludere la possibilità di fenomeni di *rebound*, secondo modalità da concordarsi con le autorità competenti al controllo;

B) In merito all'analisi di rischio:

8. alle aree nelle quali l'applicazione dell'analisi di rischio ha evidenziato livelli di rischio significativi per i percorsi diretti (ingestione e contatto dermico), dovranno essere imposte idonee limitazioni d'uso fino al completamento degli interventi di bonifica al termine dei quali, utilizzando le concentrazioni residue, dovrà essere condotta una nuova analisi di rischio sito-specifica, sulla base della procedura riportata nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", elaborato dal gruppo di lavoro APAT-ARPA-ISS-ISPEL e disponibile sul sito web

dell'APAT (www.apat.it), allo scopo di valutare la necessità di interventi aggiuntivi. Delle risultanze della nuova analisi di rischio eseguita e delle eventuali ulteriori limitazioni d'uso adottate, dovrà rimanere traccia negli strumenti urbanistici;

9. nelle aree nelle quali l'applicazione dell'analisi di rischio ha evidenziato livelli di rischio significativi per il percorso "inalazione indoor", dovranno essere condotti, anche nel corso delle attività di bonifica, di concerto con gli Enti di Controllo competenti in materia di esposizione professionale, monitoraggi periodici delle concentrazioni in aria delle sostanze per le quali è stato superato il livello di rischio tollerabile, prevedendo, eventualmente, anche campagne di *soil gas survey* al di sotto degli edifici. Qualora le misure effettuate mostrino il superamento dei limiti di riferimento imposti dalla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, dovranno essere immediatamente adottati interventi per la mitigazione del rischio e/o limitazioni d'uso. I monitoraggi dovranno essere comunque effettuati fino al permanere nelle matrici ambientali di concentrazioni in corrispondenza dei quali l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, effettuata sulla base della procedura riportata nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", elaborato dal gruppo di lavoro APAT-ARPA-ISS-ISPEL e disponibile sul sito web dell'APAT (www.apat.it), evidenzia rischi significativi;
10. deve essere rispettato anche il valore di rischio cumulato per le sostanze non cancerogene (=1). Si evidenzia che è stato utilizzato per il mercurio un valore di costante di Henry diverso da quello riportato dalla banca dati ISS-ISPEL-APAT: essendo tale valore meno cautelativo di quello della banca dati, ISS-ISPEL-APAT, deve essere effettuato un monitoraggio periodico del mercurio durante le operazioni di bonifica. Detto monitoraggio deve essere condotto di concerto con gli Enti di controllo in materia di esposizione professionale;
11. la validità delle risultanze dell'analisi di rischio presentata da Polimeri Europa SpA, con riferimento alle "aree pavimentate", è strettamente connessa alla efficienza/efficacia delle pavimentazioni presenti in relazione alla interruzione dei percorsi diretti. Tali pavimentazioni quindi dovranno essere oggetto di costante manutenzione da parte dell'Azienda nonché di controlli periodici da parte di ARPAV per l'accertamento di eventuali fenomeni visibili di degrado (ad es: fessurazione). Qualora, a seguito di esigenze produttive o urbanistiche, le pavimentazioni vengano rimosse da Polimeri Europa SpA, dovrà essere condotta una nuova analisi di rischio che tenga conto dei percorsi di esposizione diretti. Si dovrà, inoltre, tenere traccia all'interno degli strumenti urbanistici in vigore delle risultanze dell'analisi di

rischio effettuata nonché dell'ubicazione delle pavimentazioni presenti nell'area.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza del sito Syndial SpA – Area Polimeri Europa SpA", dovrà essere predisposta da Polimeri Europa SpA un'apposita variante al progetto medesimo, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura di Polimeri Europa SpA a favore della Provincia di Venezia, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato, nel progetto di cui all'articolo 1, in € 31.634.500,00 (trentunomilioni e seicentotrentaquattromilacinquecento euro).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

